

29 LUG. 2016

TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE FALLIMENTARE

C.P. 10/2016
Cron. 1926/16

Nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Clelia Galantino	Presidente
dott. Carlo Breggia	Giudice
dott. Paolo Masetti	Giudice rel.

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nel procedimento n. 10/2016 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 19.7.2016 da Pagliai s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori Sestini Paolo e Amico Gaetano Giuseppe, con sede in Arezzo, Via T. Edison n. 9/13, codice fiscale 00158120519, numero REA: AR - 53405, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Bencini del Foro di Firenze, giusta procura in calce al ricorso;

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di uno stato di crisi, con richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo;

vista l'integrazione documentale presentata in data 27.7.2016 all'esito di provvedimento di questo Tribunale del 21.7.2016;

dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 e 9 l.f.;

considerato che la ricorrente ha prodotto: - la decisione e/o delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - gli ultimi tre bilanci; - l'elenco nominativo dei creditori;

rilevato che è pendente istanza per la dichiarazione di fallimento e che pertanto ai sensi dell'art. 161 ult. comma l.f. non può essere concesso termine superiore a *"sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"*;

ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f.;

PQM

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

concede alla ricorrente termine fino al 29.9.2016 per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

delega alla procedura il giudice dott. Paolo Masetti demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incumbente istruttorio;



nomina commissari giudiziali il Prof. Avv. Antonio Maria Leozappa, con studio in Roma, via Giovanni Antonelli n. 15, ed il Dott. Gianni Tiezzi, con studio in Arezzo, Via Bologna n. 6;

i quali dovranno vigilare sull'attività che l'impresa ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

dispone che la ricorrente:

---) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 20.000,00 quale anticipo per il compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario;

---) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;

b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

La ricorrente è avvertita che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) salvo quanto previsto dall'art. 182-quinquies, comma 4, l.f., non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la domanda;




d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi alla parte ricorrente, ai commissari giudiziali, ai creditori istanti per la declaratoria di fallimento ed al P.M.

Arezzo, 29.7.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Claudio Polverini)



Il Presidente
Alba Cylantino

